



Governance ambientale e digitalizzazione: le nuove sfide dell'Albo

Giovedì 6 novembre 2025 - **Sala Neri 2**



In collaborazione con:



UNIONCAMERE



ecocerved

ECOMONDO
The green technology expo.

ITALIAN
EXHIBITION
GROUP
Providing the future

Geolocalizzazione

Cecilia Gigli – Segretario Comitato nazionale Albo gestori ambientali

Andrea Rossi - Componente Comitato nazionale

La normativa primaria italiana e attuativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

- D.lgs 152/06 - Art. 188-bis
- Il DM 59/2023
- DD. n. 253/2024
- Delibera Albo n. 3/2024

Articolo 188-bis Dlgs 152/2006

- L'obiettivo è creare un sistema di tracciabilità completamente digitale
- favorire la semplificazione amministrativa
- istituisce il **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)

Il DM 4 aprile 2023 n. 59

- **Approva i nuovi modelli** digitali per il **registro cronologico** di carico e **scarico** e il **formulario di identificazione rifiuto**
- Definisce la struttura del **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**
- Gli **artt. 16 e 17** stabiliscono l'**obbligo di installazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi come requisito tecnico** per l'iscrizione alla cat. 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento di quelle in essere.

Il DM 4 aprile 2023 n. 59 -- RENTRI

SEZIONE ANAGRAFICA

Comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle autorizzazioni ambientali

SEZIONE TRACCIABILITA'

comprensiva dei dati ambientali relativi agli art 190 e 193

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Per tutti i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

RENTRI: dispositivi di geolocalizzazione

I sistemi di geolocalizzazione

- Costituiscono requisito fondamentale di idoneità tecnica per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi iscritti in categoria 5 Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere

Decreto direttoriale MASE n. 253 del 12 dicembre 2024

Individua le caratteristiche del sistema di geolocalizzazione:

- associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente
- il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto
- i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati
- i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.

Decreto direttoriale MASE n. 253 del 12 dicembre 2024

- Rinvia a **successivo decreto direttoriale** la definizione delle modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche
- Indica la data del **13 febbraio 2027** per l'invio delle informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione al RENTRI con le modalità indicate nel decreto

Cosa ha fatto l'Albo Nazionale Gestori Ambientali

1

Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024

“Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”

2

Circolare n. 02 del 22.05.2025

« Applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”. »

La Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024

Articolo 1- Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l'iscrizione in cat. 5

1. I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano i **rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5** dell'Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la **presenza di sistemi di geolocalizzazione** basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito RENTRI e riportato in allegato "B". **Sono esclusi** dall'obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell'Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

2. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 rappresenta **requisito di idoneità tecnica** di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per gli autoveicoli iscritti all'Albo in **categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.**

La Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024

Articolo 2 - Modalità di attestazione del requisito

1. Il requisito di idoneità tecnica di cui all'articolo 1 della presente delibera è attestato **mediante dichiarazione** sostitutiva di atto di notorietà resa dal **legale rappresentante** secondo il modello riportato in allegato "A".
2. Analoga dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dal legale rappresentante dell'impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo **precedentemente autorizzato per altra impresa**.

La Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024

Articolo 3 - Tempistiche di dimostrazione del requisito

1. Le imprese già iscritte nella categoria 5, le imprese che hanno presentato domanda d'iscrizione e di inserimento autoveicoli in categoria 5 alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che hanno dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le previgenti disposizioni, nonché le imprese che procedono a nuova iscrizione ed a inserimento autoveicoli in categoria 5, dovranno **attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all'allegato "A" messa a disposizione nella propria area riservata sul sito dell'Albo.**
2. L'invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire per via telematica **tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025**

La Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024

Articolo 4 - Disposizioni transitorie

1. Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, non provvedano entro il termine richiamato all'articolo 3 a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 1 della presente delibera, si procederà all'avvio di un procedimento disciplinare.

La Circolare n. 2 del 22 maggio 2025

.. Tutti i soggetti di cui alla Deliberazione soprarichiamata (n.3 del 2024) devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli **mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione** di cui all'allegato "A" alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.

La **dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST**, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.

Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all'obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, **anche attraverso l'invio di più istanze distinte**, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.

La Circolare n. 2 del 22 maggio 2025

- Modalità di presentazione dell'attestazione nel rispetto delle tempistiche segnalate: 31 dicembre 2025
- Più istanze separate e successive a partire dal 1 luglio 2025 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2025
- **A partire dal 1° gennaio 2026**, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

Attività dell'Albo nazionale gestori ambientali

- A partire dal 30 ottobre 2025 è stata avviata un'attività di mailing: promemoria con indicazione degli autoveicoli per i quali non risulta ancora effettuata l'attestazione dei sistemi di geolocalizzazione
- Ulteriori comunicazioni previste prima del termine ultimo del 31.12.2025 per le date:

28.11.2025

18.12.2025

Attività Segreteria Albo nazionale gestori ambientali

- Attività di formazione prevista su attuazione della delibera / circolare
- Modalità di attestazione del requisito in Agest – ambiente demo
- Videotutorial

Implementazione degli strumenti a supporto dell'utenza (FAQ e videoguide) presenti sul portale www.albonazionalegestoriambientali.it

- **FAQ: Quali sono i veicoli che devono essere dotati di un sistema di geolocalizzazione?**
I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, iscritti nella categoria 5 dell'Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione.
Come definito dall'art. 54 del Codice della strada, per autoveicolo si intende veicolo a motore con almeno quattro ruote. Sono esclusi pertanto i motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.
- **FAQ: I sistemi di geolocalizzazione possono essere installati senza violare la normativa che regola l'attività lavorativa del conducente?**
L'installazione di tali sistemi di localizzazione previsti dagli articoli 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e dalla Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è un requisito tecnico obbligatorio per esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 per il tracciamento dei rifiuti ai fini esclusivamente ambientali. In tal senso si richiama la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 2 del 7 novembre 2016 che regola la fattispecie.
- **VIDEOGUIDA: deliberazione n.3 del 19 dicembre 2024**

I dati al 03/11/2025

- n. imprese iscritte in cat. 5: 7.430
- n. veicoli totali cat. 5 coinvolti dalla geolocalizzazione: 79.643 su 135.570 veicoli iscritti in cat. 5 (inclusendo tutte le tipologie, come rimorchi etc.)
- n. imprese e veicoli con pratica geolocalizzazione presentata: 889 imprese (12%) per un totale di 12.346 veicoli (15,50%)
- n. imprese e veicoli oggetto di mailing del 30.10.2025: 6.850 imprese per 68.930 veicoli
- dal mailing di giovedì 30/10 al 03/11/25 hanno adeguato: 309 imprese per 1.633 veicoli.

Grazie